

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI  
DEL TIROCINIO FORMATIVO PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE  
RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

TRA

Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore, Prof. Elio Franzini,  
nato a Milano il 19.05.1956, domiciliato per la carica in Via Festa del Perdono,  
7, Milano (di seguito indicata Università)

E

Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo  
Trivulzio in persona del Direttore Generale Dott. Giuseppe Calicchio,  
domiciliato per la carica in Via Marostica, 8 (di seguito indicato "Ente  
Convenzionato")

- di seguito congiuntamente "Parti" -

VISTO

il D.M. 8 gennaio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree  
magistrali delle professioni sanitarie ai sensi dell'art. 4 del D.M. 22.10.2004 n.  
270;

PRESO ATTO

che il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni  
Sanitarie si propone la finalità di fornire una preparazione che consenta ai  
laureati di conseguire gli obiettivi formativi specifici richiamati dal suddetto  
Regolamento Didattico e, in particolare, quelli riportati per estratto  
nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante della presente convenzione;

VISTO

- il vigente Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze

Riabilitative delle Professioni Sanitarie e in particolare gli artt. 3, 8, 12 e 21;

#### VISTE

le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:

- Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie del 14.1.2022;
- Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 24.1.2022;
- Senato Accademico del 8.2.2022;

#### TENUTO CONTO

che ai sensi del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, per il conseguimento del titolo di studio è previsto lo svolgimento obbligatorio di attività di tirocinio;

#### CONSIDERATO

- che l'espletamento delle attività di tirocinio formativo si svolge in strutture convenzionate;
- che la normativa vigente autorizza gli Atenei a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti ai corsi di studio;
- che l'Ente Convenzionato è stato individuato dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale (CLM), previa valutazione dell'adeguatezza didattica, quale struttura idonea presso cui svolgere il progetto di tirocinio;

Si conviene e si stipula la seguente convenzione.

#### Art. 1

#### Finalità

L'Ente Convenzionato consente l'effettuazione del tirocinio formativo degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie di cui in premessa, nel numero e nei periodi concordati con il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale del CLM secondo quanto disposto dal successivo art. 4.

A tal riguardo l'Ente Convenzionato pone a disposizione dell'Università le strutture compatibili con le attività di tirocinio.

Le Parti si riservano, nel corso della vigenza del presente accordo, di aggiornare il sopra individuato elenco in ragione di sopravvenute esigenze formative a seguito delle valutazioni assunte dal Collegio Didattico Interdipartimentale, mediante scambio di note.

L'Ente Convenzionato garantisce per tale attività la collaborazione di personale esperto al quale sono attribuite le funzioni di Tutor dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale.

## Art. 2

### Attività formativa

L'attività di tirocinio, caratterizzata da un impegno in attività pratiche inerenti agli obiettivi propri del Corso di studio, si esplica in un Progetto di tirocinio.

L'articolazione e l'organizzazione dell'attività di tirocinio sono demandate al Responsabile del Progetto di tirocinio o altra figura di coordinamento delle attività professionalizzanti di tirocinio indicata nel Regolamento Didattico del CLM. Tale figura predispone annualmente un piano dettagliato comprendente i progetti di tirocinio da sottoporre all'approvazione del Collegio Didattico Interdipartimentale.

Il tirocinio formativo per gli studenti si svolge sotto la responsabilità e la super-

visione di un Tutor, nominato dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale, secondo le modalità e le condizioni previste dal Regolamento Didattico del CLM.

L'attività svolta dagli studenti rientra nelle attività di tirocinio curriculare e quindi non è soggetta alle comunicazioni obbligatorie.

Le Parti danno atto che a norma di legge l'attività di tirocinio formativo non determinerà in nessun caso l'insorgere di un rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'Ente Convenzionato ove si espleta il tirocinio.

#### Art. 3

##### Tutor

Il Tutor può essere scelto e individuato tra i Professori e Ricercatori afferenti ai Dipartimenti dell'Ateneo, tra professionisti sanitari in possesso di titolo di studio magistrale di norma riconducibile alla stessa Classe di appartenenza, o tra il personale anche non universitario con adeguato titolo di studio, qualificazione professionale e riconosciuta esperienza per l'Ufficio ricoperto e tra soggetti ritenuti adeguatamente formati a ricoprire il ruolo per competenza, esperienza e qualificazione professionale.

Il Tutor, fatta salva la possibilità di modifica in corso di convenzione, provvede a programmare e a monitorare l'attività di tirocinio degli studenti.

Il Tutor attesta, inoltre, la frequenza dello studente su apposito "*modulo firme presenze tirocinio/libretto di tirocinio*" predisposto per il Corso di Laurea Magistrale dal Collegio Didattico Interdipartimentale. Al termine di tale periodo, il Tutor esprime un giudizio sul lavoro di tirocinio svolto dagli studenti.

Art. 4

Studenti tirocinanti

Ogni anno l'Università, per il tramite del Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale, preso atto del parere favorevole del Collegio Didattico Interdipartimentale, concorda con la Direzione dell'Ente, il numero e i nominativi degli studenti che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo di frequenza, il tipo di attività di tirocinio in cui dovranno essere impegnati.

Art. 5

Oneri

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo ai fini formativi di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente Convenzionato.

Art. 6

Copertura assicurativa

Gli studenti nell'espletamento dell'attività di tirocinio sono coperti da parte dell'Università da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, in termini analoghi a quanto previsto dal DPR n. 1124 del 30.6.1965 e smi.

L'Università provvede a fornire, altresì, agli stessi studenti la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, persone e/o cose.

Lo studente, in caso di infortunio, fermo restando la segnalazione al Tutor dell'Ente Convenzionato e/o al Responsabile del progetto di tirocinio o altra figura di coordinamento delle attività professionalizzanti di tirocinio indicata nel regolamento didattico del CLM, è tenuto a denunciare il sinistro alla

Direzione Sicurezza, Sostenibilità e Ambiente dell'Università secondo le procedure pubblicate sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo:  
[https://work.unimi.it/servizi/luoghi\\_sicurezza/26528.htm](https://work.unimi.it/servizi/luoghi_sicurezza/26528.htm)

Nei casi di responsabilità civile la struttura universitaria di riferimento è la Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi - Settore Contratti Immobiliari e Assicurativi.

Sono riportati nel Progetto formativo del singolo studente gli estremi delle seguenti coperture assicurative garantite dall'Università:

a) UnipolSAI S.p.A. polizza n. 78/156035901, valida fino al 30.9.2022 per l'assicurazione contro gli infortuni;

b) UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. polizza n. 65.171912201, validità fino al 31.12.2022 per la responsabilità civile verso terzi.

#### Art. 7

##### Obblighi del tirocinante

Le Parti concordano che durante il tirocinio lo studente è obbligato a:

- seguire le indicazioni del Tutor e svolgere i compiti secondo le sue direttive;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi dell'Ente Convenzionato e su ogni altra informazione cui venga a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le regole di comportamento, ivi comprese le norme in materia di igiene e sicurezza.

#### Art. 8

##### Prevenzione e sicurezza

L'Ente Convenzionato, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in coerenza con la valutazione dei rischi realizzata, garantisce le misure generali e specifiche per

la protezione della salute e per la sicurezza degli studenti, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, nonché qualora prevista, la sorveglianza sanitaria nel rispetto dell'art. 41 del D.lgs. 81/08. In questo caso, dovrà essere inviata alla Direzione Sicurezza, Sostenibilità e Ambiente dell'Ateneo (e-mail tutela.salute@unimi.it) copia del certificato di idoneità sanitaria.

#### Art. 9

##### Servizi accessori

L'Ente Convenzionato garantisce allo studente in attività formativa presso le proprie strutture i servizi riconosciuti al personale dipendente in particolare, ove presente e possibile, la fornitura dei camici, l'accesso alla mensa alle migliori condizioni e il parcheggio.

#### Art. 10

##### Trattamento Dati

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali degli studenti ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente Convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività di tirocinio formativo da parte degli studenti del CLM in Scienze

Riabilitative delle Professioni Sanitarie ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dagli studenti nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli studenti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 8 della presente convenzione.

L'Ente Convenzionato si impegna a nominare gli studenti che svolgono le attività di tirocinio presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. Gli studenti



potranno accedere solo ai dati personali di pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web:

- <http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm> - "Informative sulla privacy e gestione dei dati" - "Informativa per enti in convenzione per attività di tirocinio" per l'Ente Convenzionato e "Informativa trattamento dati personali per gli utenti delle Segreterie Studenti".

L'Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo [www.iltrivulzio.it](http://www.iltrivulzio.it) ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alla informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a

cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati. Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n.

679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

#### Art. 11

##### Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

#### Art. 12

##### Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, per la durata di quattro anni (4 anni), fatta salva la necessità di garantire la conclusione dell'attività di tirocinio in corso.

#### Art. 13

Recesso

Le Parti, fermo restando la conclusione dell'anno accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza comunicando a mezzo PEC o raccomandata RR da inviare almeno tre mesi prima della fine dell'anno accademico.

Art. 14

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 15

Imposte

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo a cura ed a spese dell'Ente Convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Articolo 16

Normativa e Foro

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alla normativa, anche regolamentare, vigente.

Per qualsiasi vertenza che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione è competente a decidere il Foro di Milano.

Milano, lì .....

Per l'Università degli Studi di Milano


Per l'Ente

Il Rettore

Prof. Elio Franzini

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Calicchio



Milano, 23.03.2022

Allegati:

Allegato "A": Obiettivi Formativi del Corso di Laurea Magistrale delle Scienze  
Riabilitative delle Professioni Sanitarie.

ALLEGATO A

**OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie ha lo scopo di fornire una formazione che consenta al laureato di:

- coordinare e/o dirigere organizzazioni semplici e complesse utilizzando strumenti e misure per la pianificazione, la gestione delle risorse umane, della contabilità nell'economia aziendale;
- rilevare e valutare criticamente l'evoluzione dei bisogni riabilitativi e programmare l'intervento terapeutico in ambito riabilitativo della classe di appartenenza;
- sviluppare capacità di direzione;
- individuare i fattori di rischio ambientale, valutarne gli effetti sulla salute e predisporre interventi di tutela negli ambienti di lavoro;
- gestire gruppi di lavoro e applicare strategie appropriate per favorire i processi di integrazione multi professionale ed organizzativa;
- gestire piani di sviluppo professionale, che includano continue valutazioni, definizioni e identificazione degli obiettivi e l'attuazione per il loro raggiungimento;
- effettuare una ricerca bibliografica sistematica, anche attraverso banche dati e i relativi aggiornamenti periodici;
- effettuare revisioni della letteratura, anche di tipo sistematico, finalizzate alla realizzazione di un articolo scientifico;
- collaborare con progetti di ricerca quantitativa e qualitativa;

- verificare l'applicazione dei risultati delle attività di ricerca per il miglioramento continuo delle attività in ambito riabilitativo;
- praticare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;
- decidere e applicare tecniche adeguate alla comunicazione individuale e di gruppo e alla gestione dei rapporti interpersonali con i pazienti e i loro familiari;
- valutare i risultati individuali e collettivi dei pazienti utilizzando valide e affidabili misure che tengano conto dell'ambito in cui i pazienti stanno ricevendo gli appropriati interventi riabilitativi, le variabili della competenza culturale e l'effetto dei fattori sociali;
- collaborare con il team di cura per realizzare l'applicazione e lo sviluppo di protocolli e linee guida;
- organizzare ed interpretare correttamente l'informazione sanitaria dello specifico professionale dalle diverse risorse e database disponibili;
- utilizzare la tecnologia associata all'informazione e alle comunicazioni come valido supporto agli interventi riabilitativi, terapeutici e preventivi e per la sorveglianza ed il monitoraggio dello stato di salute;
- documentare la propria pratica riabilitativa anche ai fini di successive analisi per il miglioramento continuo;
- progettare e realizzare interventi formativi per l'aggiornamento e la formazione permanente afferente alle strutture sanitarie di riferimento.